

gruppo F, operatori amministrativi (parametro economico 240);

gruppo G, operatori amministrativi (parametro economico 210);

gruppo H, operatori amministrativi (parametro economico 180);

gruppo I, informatici (parametro economico 180);

a quanto risulta, si sono svolte già sia le prove scritte che le orali —:

se si intenda procedere ancora nell'assunzione dei vincitori e in che numero esso intenda procedere parametro per parametro;

se non si intenda compiere un atto di correttezza nei confronti dei giovani in attesa di risultato, comunicando agli stessi il risultato conseguito e le possibilità di assunzione se siano già state compiute alcune assunzioni ed in base a quale principio;

se non si ritenga opportuno che l'Ente comunichi le classifiche dei vincitori o degli idonei e soprattutto il numero degli assumendi rimasto finora sconosciuto.

(4-01647)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

MAGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge per l'elezione diretta del sindaco del 1993 decise di porre un limite di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti delle province che avessero ricoperto due mandati consecutivi;

successivamente venne posto un correttivo con la legge 30 aprile 1999, n. 120, che consentiva un terzo mandato qualora uno dei due precedenti avesse avuto du-

rata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

la predetta formulazione fu adottata non solo *pro futuro*, ma anche per le situazioni precedenti (ed a queste ipotesi la nuova norma si sarebbe applicata ancora per molto tempo): eppure la durata dei mandati, in precedenza, era stata di 4 anni, mentre solo a partire dal 1999 — in virtù della stessa legge n. 120 — i mandati di sindaco e presidente di provincia erano stati elevati a 5 anni di durata;

della confusione parve edotto lo stesso relatore Villone, che dichiarò nella seduta del 16 marzo 1999 dell'Assemblea del Senato (in sede di esame del disegno di legge che avrebbe poi dato luogo alla legge n. 120 del 1999) che il testo prendeva « in considerazione un'ipotesi minore, per così dire, cioè non rompe il principio dei due mandati, ma lo corregge per il caso in cui — che si verifica frequentemente — nell'ambito dei due mandati ce ne sia stato uno molto breve per un qualsiasi motivo diverso dalle dimissioni volontarie. Possiamo parlare di incidente di percorso, per definirlo in modo sintetico. In questo caso, si riconosce la possibilità del terzo mandato, sempre che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà del mandato stesso (i due anni, sei mesi e un giorno che ovviamente sono riferiti alla durata di cinque anni che si prospetta nel provvedimento) »;

il tenore letterale della modifica, quindi, non rende appieno l'intenzione del legislatore, che era quello di considerare sufficiente, ai fini della possibilità di un terzo mandato, che uno dei primi due fosse durato meno della metà della durata fissata dalla legge vigente al momento del suo svolgimento. La disposizione — poi consacrata nell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3 — fece invece riferimento al solo caso della carica di cinque anni introdotta dalla legge, dimezzandola ai fini del conteggio del mandato da considerare per il terzo rinnovo, ignorando che vi erano — ed anzi,

erano la stragrande maggioranza — casi in cui il conteggio dei due anni e mezzo si applicava a mandati di quattro anni, perché condotti in base alla vecchia legge del 1993: nella logica del senatore Villone, a questi ultimi si sarebbe dovuto applicare il conteggio della « durata inferiore alla metà del mandato stesso », e cioè soltanto due anni (tant'è vero che incidentalmente il predetto senatore riferiva il termine maggiore ai soli mandati di cinque anni di durata che si istituivano per la prima volta nel provvedimento) —:

se, nell'imminenza delle elezioni amministrative del 2002, si ritengano esistere margini per una circolare interpretativa del Ministero dell'interno che — alla stregua di altri casi verificatisi in passato — riconduca a razionalità la materia, sanando situazioni che altrimenti rischiano di essere assoggettate a trattamenti ingiustificatamente differenziati;

se, in difetto, non si ritenga necessario procedere con la massima urgenza all'interpretazione autentica — con norma di rango primario dell'articolo 51 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel senso di prevedere che ai sindaci ed ai presidenti di provincia che hanno svolto il loro mandato sotto l'ambito di vigenza dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, prima che nei loro confronti avesse effetto la modifica introdotta dall'articolo 7 comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 120, deve essere consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (3-00521)

Interrogazioni a risposta scritta:

MARAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito delle misure di controllo sulle adozioni internazionali si richiede da parte degli enti ed associazioni che operano in tale settore, un accreditamento da

parte del Ministero dell'interno italiano ai Ministeri dell'interno e dell'istruzione russi;

in questo senso il Cifa (Centro Internazionale Famiglie pro-Adozione) ha presentato regolare richiesta al Ministero dell'interno russo ma la pratica di accreditamento è rimasta bloccata dalla mancata risposta del Ministero dell'interno italiano alla richiesta di informazioni da parte russa —:

quali siano le ragioni di un tale ritardo che provoca grandi disagi alle famiglie in attesa di adozione e al Centro che ne coordina le pratiche. (4-01631)

DEIANA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 20 aprile 2001 il maresciallo capo Gianluca Tettoni e il maresciallo ordinario Antonio Di Noia, appartenenti al reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Lucca hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e nello studio del signor Rinaldo Lucchesi, investigatore privato regolarmente autorizzato dalla prefettura di Lucca, più volte utilizzato dagli stessi uffici giudiziari per lo svolgimento di accertamenti e per la collaborazione ad indagini di alto contenuto tecnico;

la perquisizione era stata ordinata dal sostituto procuratore di Lucca, Antonio Del Forno, nell'ambito di indagini relative al ritrovamento di microspie negli uffici del sindaco del comune di Capannori e all'interno della sede del Clap, consorzio delle autolinee pubbliche di Lucca;

le due microspie erano state ritrovate dal signor Lucchesi, la prima in data 19 settembre 1999, la seconda quasi un anno più tardi, l'8 agosto 2000; in entrambi i casi l'intervento del Lucchesi, considerato un esperto di bonifica ambientale e telefonica, era stato richiesto dalle ammini-

strazioni interessate, che sospettavano la presenza di apparati di sorveglianza all'interno degli edifici direzionali;

a seguito delle denunce presentate dalle due amministrazioni, la procura della Repubblica apriva un'inchiesta il cui esito fu, inaspettatamente, un'indagine a carico del Lucchesi per i reati di cui agli articoli 367 e 617-*bis* del codice penale, in quanto sospettato di aver piazzato egli stesso le microspie nei luoghi dove poi furono effettivamente ritrovate;

il 23 maggio 2001, quasi un mese dopo la perquisizione dei carabinieri, i quotidiani *La Nazione* e *Il Tirreno* pubblicavano ampi resoconti dell'operazione, sotto i titoli, rispettivamente di « Esperto nei guai per le microspie. Trovato il mago delle cimici » e « Microspie, un indagato. Per i CC la stessa mano a Capannori e al Clap »;

entrambi gli articoli, sia pure senza fare il nome, facilmente identificavano l'accusato con il signor Lucchesi considerando la piccola realtà provinciale alla quale si riferiscono, e qualificando il presunto responsabile quale « investigatore », « esperto di elettronica », « esperto della zona »;

l'identificazione del Lucchesi era pressoché inevitabile, inoltre, poiché veniva indicato anche come « il tecnico che aveva scoperto le cimici » al comune e alla sede del consorzio, fatto a suo tempo ampiamente riportato dalla stampa locale;

al di là del merito dell'indagine, la pubblicazione degli articoli ha creato immense difficoltà al signor Lucchesi, additato all'opinione pubblica quale responsabile di un reato particolarmente grave per una persona la cui professione presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario assolutamente trasparente con i clienti attuali e potenziali. Come conseguenza il signor Lucchesi ha avuto moltissimi problemi in campo professionale, difficoltà che perdurano tutt'ora non essendo mai stata conclusa l'inchiesta, né in senso favorevole, né in senso negativo per il Lucchesi stesso

che, allo stato, è soltanto un indagato, anche se di fatto già condannato dalla stampa;

la simultaneità della pubblicazione (il 23 maggio 2001) e la notevole distanza di tempo dai fatti riportati, fa ritenere all'interrogante, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le informazioni sulla indagine, coperta dal segreto istruttorio, siano state fornite ai giornalisti da persone impegnate nelle indagini, e probabilmente da persone gravitanti sul comando provinciale carabinieri, essendo l'Arma più volte citata negli articoli come artefice delle indagini, certo clamorose per un ambiente piccolo quale può essere quello di una città di provincia;

in relazione alla pubblicità negativa, estremamente sfavorevole, ricevuta dal Lucchesi, lo stesso ha più volte chiesto di essere sentito dal procuratore della Repubblica per poter esporre la propria versione dei fatti, anche alla luce degli elementi di prova, considerati dagli avvocati del Lucchesi assolutamente insussistenti in relazione agli addebiti contestati; a tal fine è da segnalare come la prefettura di Lucca, in assenza di elementi probanti di una qualche consistenza, non abbia ritenuto di dover sospendere la licenza di investigatore al Lucchesi, nonostante una richiesta in tal senso sia stata sollecitata dagli organi di polizia, sospensione che sarebbe stata doverosa in presenza di un reato così grave per un investigatore autorizzato;

nonostante le richieste, l'indagine sul Lucchesi resta aperta, con l'immaginabile gravissimo danno non solo per la reputazione e l'immagine del medesimo, ma anche per il grave pregiudizio portato alla sua professione, in assenza di elementi certi di accusa —:

se non ritenga di disporre un'inchiesta per verificare se vi sia stata una fuga di notizie nell'ambito degli organi inquirenti. (4-01635)

BRIGUGLIO e ARRIGHI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri,*

al Ministro delle politiche comunitarie. — Per sapere:

se e quanti casi risultano di cittadini di fede islamica con residenza o soggiorno in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea che abbiano lasciato la propria religione d'origine e abbiano abbracciato la religione cattolica o comunque altra fede religiosa;

se sia a conoscenza del numero di cittadini italiani e degli altri Paesi dell'Unione europea che abbiano lasciato la propria religione d'origine per quella islamica. (4-01640)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la stazione dei Carabinieri di Maropati (Reggio Calabria) dopo più di cento anni dalla sua istituzione, sta per essere trasferita nel Comune di Feroletto della Chiesa (Reggio Calabria);

la stazione dei Carabinieri di Maropati fino al 1955 ha esercitato la giurisdizione sul territorio del comune di Giffone e da quella data in poi sul territorio del Comune di Feroletto della Chiesa;

appare decisamente inconcepibile la soppressione della Stazione di Maropati e l'apertura di quella di Feroletto della Chiesa, poiché quest'ultimo comune dista soli tre chilometri dal Comune di Galatro dotato di Stazione dei Carabinieri, mentre dista più di dieci chilometri dalla sede attuale di Maropati —:

se non ritengano necessario ed urgente rivedere la situazione e mantenere la sede della stazione dei Carabinieri anche presso il Comune di Maropati (Reggio Calabria).

(4-01652)

MESSA, RICCIO, LA STARZA, MEROI, ZACCHEO, ZACCHERA, CIRIELLI, FOTI, AIRAGHI, ALBONI, GIORGIO CONTE, NESPOLI, CORONELLA, ARRIGHI,

MAGGI, BELLOTTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA, PATARINO, VILLANI MIGLIETTA, PEZZELLA, SCALIA, FRANZ e BRIGUGLIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 12 novembre 2001 il prefetto di Roma, con nota prot. 14668/1335/2000, inviava al comune di Guidonia Montecelio una nota in forza della quale, sollecitato da alcuni consiglieri comunali dell'opposizione, comunicava che un consigliere comunale di maggioranza, eletto nelle fila della casa delle Libertà, verrebbe in condizione di incompatibilità in quanto assessore esterno presso il piccolo comune di Sant'Angelo Romano;

il prefetto ricavava tale sua convinzione dal « combinato disposto » dell'articolo 47, terzo comma, del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo n. 65, secondo comma, della medesima legge e comunicava di restare in « attesa di conoscere le determinazioni assunte al riguardo »;

l'esponente, quale consigliere comunale del comune di Guidonia Montecelio rappresentava al prefetto dal un lato che il nostro ordinamento non consentiva interpretazioni estensive delle cause di illeggibilità e incompatibilità in quanto tassativamente previste dalla legge, da un altro lato che il consiglio comunale aveva a suo tempo convalidato l'elezione del consigliere ed infine che l'articolo n. 70 del decreto legislativo 267 del 2000, riservava al solo giudice ordinario la cognizione di tali questioni, giudice ordinario al quale sia il prefetto, sia ogni avente diritto, poteva ben rivolgersi;

il legislatore peraltro recependo nell'articolo n. 64 del decreto legislativo 267 del 2000 della legge n. 81 del 1993 « Incompatibilità tra consigliere comunale, provinciale e assessore » ha inteso aggiungere nel titolo la precisazione « nella rispettiva giunta », con ciò volendo eliminare ad avviso dell'interrogante qualsiasi dubbio in proposito;

con ulteriore nota del 5 dicembre 2001 prot. 14668/1135/2000, il capo di

gabinetto del prefetto, senza rispondere all'esponente, chiedeva perentoriamente al presidente del consiglio comunale di conoscere le determinazioni assunte dal comune con riferimento alla prima nota prefettizia « con la quale è stata rilevata la condizione di incompatibilità del consigliere Umberto Di Pietro », quasi che possa essere il prefetto a rilevare una condizione di incompatibilità;

di più: il prefetto medesimo in data 27 novembre 2001 scriveva al sindaco di Sant'Angelo Romano, comune presso il quale il Di Pietro svolge la funzione di assessore esterno e, allo scopo di rafforzare l'ipotesi di incompatibilità, affermava che tale posizione sarebbe stata conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, citando a sproposito una sentenza della Corte di Cassazione (2490/2000) che invece riguarda proprio la fattispecie opposta e cioè l'incompatibilità tra la carica di consigliere ed assessore nella stessa giunta e non già, come pare far capire il prefetto, il caso di consigliere comunale ed assessore esterno in due enti differenti —:

se un prefetto possa intervenire nei modi e termini sopra descritti in materia di incompatibilità ovvero se, come allo scrivente pare più verosimile, tale funzione spetti solo al giudice ordinario *ex* articolo 70 del decreto legislativo 267 del 2000;

se il comportamento del prefetto di Roma possa ritenersi conforme alla legge ovvero si tratti di una indebita intrusione nei poteri spettanti al consiglio comunale ed, in seconda istanza, al giudice ordinario. (4-01653)

OSTILLIO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

l'11 maggio 2000 è stato eletto sindaco di Palmi il dottor Bruno Galletta, rappresentante di una composita formazione di centro destra e liste civiche, in contrapposizione ad altro candidato della stessa area e ad un candidato del centro sinistra;

il dottor Galletta era però incandidabile a causa di sentenza definitiva di condanna per falso in atto pubblico;

il Prefetto di Reggio Calabria comunicava quanto sopra ai singoli consiglieri comunali perché ne traessero le dovute conseguenze, senza ottenere alcun risultato, poiché l'elezione venne convalidata dal consiglio comunale;

successivamente, con atti separati, il prefetto di Reggio Calabria ed una eletttrice iscritta nelle liste del comune di Palmi proposero azione giudiziaria intesa ad ottenere la declaratoria di incandidabilità del sindaco eletto e di nullità delle elezioni;

con sentenza del 10 settembre, il tribunale di Palmi accolse le domande, dichiarando la incandidabilità del sindaco e la nullità dell'elezione;

la sentenza venne notificata in forma esecutiva, come prevede il codice di procedura civile; la cittadina istante si rivolse al Ministro dell'interno ed al Prefetto di Reggio Calabria per ottenere che la sentenza venisse eseguita, senza ottenere alcun risultato: rimasero infatti al loro posto il sindaco, gli assessori da lui nominati, i consiglieri eletti con il medesimo sulla base del premio di maggioranza;

in data 29 novembre 2001 è stato discusso l'appello avverso il provvedimento del tribunale di Palmi; anche la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la declaratoria di ineleggibilità del dottor Galletta e di nullità delle elezioni;

e tuttavia sindaco, giunte e consiglio comunale della più grande città della provincia di Reggio Calabria continuano a rimanere al loro posto, tanto che nella stessa giornata in cui la Corte di appello reiterava la dichiarazione di incandidabilità, la giunta adottava decine di delibere;

si avverte, ad avviso dell'interrogante, in tale situazione, un sostanziale disprezzo delle norme, ed anche assenza di deonto-

logia politica; lo stesso deve dirsi, però, per tutti i soggetti deputati a far cessare questo stato di cose —:

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza dei fatti;

quali siano le ragioni per le quali è stato consentito ad un cittadino incandidabile di svolgere funzioni di grande responsabilità amministrativa pur dopo la scoperta di tale sua condizione;

quale sarà il destino degli atti compiuti da un sindaco incandidabile, di una giunta nominata da un sindaco incandidabile e da un consiglio comunale in gran parte eletto perché ricompreso nelle liste di un cittadino incandidabile;

se non ritenga che nelle condotte denunciate si ravvisino comportamenti omissivi, eventualmente perseguibili;

se non ritenga che sussistano nel caso di specie le persistenti violazioni di legge in forza delle quali occorre procedere allo scioglimento del consiglio comunale.

(4-01655)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

MANZINI, GAMBINI, RAVA, SEDIOLI e PREDA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo, 7-ter, secondo comma, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dispone, a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001 (termine ultimo stabilito dal decreto-

legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, che ha differito i termini originariamente previsti), dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti;

come previsto dalla stessa disposizione di legge, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

la legge nulla dispone in ordine alle modalità di recupero dei contributi oggetto di sospensione, e difatti l'INPS — Direzione centrale delle entrate contributive, con circolare n. 166, del 24 agosto 2001, si è riservato di fornire istruzioni in merito « non appena saranno note le relative determinazioni ministeriali »;

dette determinazioni, allo stato, non sono note e pertanto vi è ragione di temere che alla scadenza del periodo di sospensione possa essere preteso il recupero integrale dei contributi oggetto di sospensione;

il recupero delle somme dovute dalle imprese contribuenti, sebbene non gravato da sanzioni, interessi ed altri oneri, coinciderebbe con i contestuali obblighi di pagamento delle tredicesime ai dipendenti, dei conguagli di fine anno per dipendenti e collaboratori, dell'acconto IVA, né la situazione di crisi del settore può dirsi definitivamente superata —:

se non ritenga di intervenire con apposite determinazioni, allo scopo di alleggerire il carico contributivo degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, prevedendo una rateizzazione del pagamento delle somme per contributi o premi di previdenza ed assistenza sociale dovute per il periodo di sospensione di cui all'articolo 7-ter, secondo comma, del decreto-